



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XIX - n. 40

Publicato sul sito *www.agcm.it*
il 26 ottobre 2009

SEPARAZIONI SOCIETARIE

SP119 - AGSM VERONA

Provvedimento n. 20354

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° ottobre 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 8, comma *2-bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO l'articolo 8, comma *2-ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma *2-bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO l'articolo 8, comma *2-sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma *2-ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro;

VISTE le informazioni pervenute dalla società AGSM Verona S.p.A. in data 6 giugno e 19 agosto 2009;

VISTI i documenti in possesso dell'Autorità;

RITENUTO che AGSM Verona S.p.A. è il soggetto che gestisce in via esclusiva il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica nel Comune di Verona ed è, dunque, impresa che esercita servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita emerge che la società AGSM Verona S.p.A. direttamente svolge, in regime di concorrenza, le seguenti attività: teleriscaldamento; gestione calore; servizi di connettività; produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili, termovalorizzazione dei rifiuti;

RITENUTO che AGSM Verona S.p.A., in quanto affidataria del servizio di interesse generale sopra indicato, in regime di esclusiva, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è titolare dell'esclusiva, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alle attività sopra elencate, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi *2-bis* e *2-ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata, o costituendo tale società o acquisendo il controllo di società operanti nei mercati diversi, ed a comunicare preventivamente all'Autorità tali evenienze;

CONSIDERATO che AGSM Verona S.p.A. direttamente ha operato ed opera nei sopra detti mercati, diversi da quelli relativi alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, e non ha proceduto né alla separazione societaria, né alla menzionata comunicazione preventiva, in violazione del citato articolo 8, commi *2-bis* e *2-ter*;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma *2-bis* e *2-ter*, ed è per tale ragione imputabile ad AGSM Verona S.p.A.;

RITENUTO che, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma *2-ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma *2-sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro;

DELIBERA

a) di contestare alla società AGSM Verona S.p.A. la violazione dell'articolo 8, commi *2-bis* e *2-ter*, della legge n. 287/90, per non aver operato la separazione societaria per lo svolgimento delle attività di teleriscaldamento; gestione calore; servizi di connettività; produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e termovalorizzazione dei rifiuti;

b) di contestare alla società AGSM Verona S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma *2-ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma *2-sexies*, n. 287/90, nei confronti della società AGSM Verona S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Fattorini;

e) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Energia" della Direzione Generale Tutela della Concorrenza dai legali rappresentanti delle società AGSM Verona S.p.A., ovvero da persone da essi delegate;

f) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

g) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
